

Prot. n. 388208
del 22 giugno 2011

OGGETTO: Richiesta di parere circa le modalità di calcolo del volume per le superfici a parcheggio ex Legge 6 agosto 1967, n. 765 e Legge 24 marzo 1989, n. 122.

Il **Comune** chiede se sia ancora da tenere in considerazione quanto esposto nell'art. 9 della Circolare ministeriale del 28/10/1967 in relazione alla cubatura da considerare per determinare la superficie da destinare a parcheggi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 765/1967, che ha aggiunto l'art. 41-sexies alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

La Direzione Generale dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici ha scritto la Circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 per spiegare il contenuto e le disposizioni della legge 6 agosto 1967, n. 765, che era entrata in vigore il 1° settembre dello stesso anno.

Il punto 9 della Circolare spiega come vada applicato il disposto dell'art. 18 della legge (art. 41-sexies della legge n. 1150/1942) che ha introdotto l'obbligo di riservare nelle nuove costruzioni appositi spazi per parcheggi pertinenziali la cui superficie deve essere determinata in rapporto al volume delle costruzioni stesse (in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione, poi ridotta ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi dall'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122).

L' art. 18 della legge n. 765/1968 è tutt'ora in vigore e rimane perciò pienamente valido quanto spiegato per la sua applicazione nel punto 9 della predetta Circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione Generale dell'urbanistica, n. 3210 del 28 ottobre 1967.